


COMUNE DI BUSSERO
Provincia di Milano



**REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO
DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30.11.2004

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

INDICE

ARTICOLO 1 - FINALITA' –.....	3
ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO.....	3
ARTICOLO 3 - SALA DI CONTROLLO.....	4
ARTICOLO 4 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI .	4
ARTICOLO 5 - PERSONE AUTORIZZATE ALL'UTILIZZO DEGLI APPARATI DI VIDEO SORVEGLIANZA -.....	4
ARTICOLO 6 - NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	5
ARTICOLO 7 - ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE –.....	5
ARTICOLO 8 - PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDEENZA –	5
ARTICOLO 9 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE O DI POLIZIA –.....	6
ARTICOLO 10 - CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA DEI SUPPORTI MAGNETICI OD OTTICI -	6
ARTICOLO 11 - INFORMATIVA AI CITTADINI -	7
ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE -	7
ARTICOLO 13 – ENTRATA IN VIGORE –.....	7

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ARTICOLO 1 - FINALITA' –

Le finalità che il comune di Bussero intende perseguire con il progetto e la conseguente installazione di apparati e sistemi di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'ente, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla legge quadro 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e delle disposizioni ad esso correlate.

La disponibilità tempestiva di immagini e dati presso il comando della polizia locale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della polizia locale.

Gli impianti di videosorveglianza , in sintesi, sono finalizzati:

1. ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
2. a tutelare il patrimonio al fine di scongiurare atti di vandalismo e di danneggiamento;
3. al controllo di determinate aree;

tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza delle aree monitorate e degli ambiti circostanti e, più in generale, del patrimonio.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Il sistema si compone di una serie di telecamere connesse tramite ponte radio e/o cavo alla sala controllo posta presso l'ufficio di polizia locale e di una serie di telecamere connesse tramite cavo / fibre ottiche ad un apparato di videoregistrazione digitale posizionati in apposito locale presso il suddetto ufficio.

Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da utenti non abilitati; i sistemi video non sono direttamente visibili dall'utenza che si reca presso gli sportelli del comando di polizia locale per i vari procedimenti amministrativi.

Eventuali sistemi di videoregistrazione installati per aree esterne, al fine di garantire il massimo rispetto della tutela della privacy, saranno dotati di apparato video per la visione immediata in tempo reale delle immagini registrate, riservata esclusivamente al personale di polizia locale a ciò autorizzato ed alle forze / autorità di polizia giudiziaria e potrà avvenire esclusivamente mediante interconnessione ad un sistema software installato su un personal computer in uso esclusivo agli operatori di polizia locale e dotato di apposite password di accesso.

Al fine di eliminare la possibile manipolazione, sottrazione ed alterazione dei dati raccolti, tutti i sistemi di registrazione sono su supporto magnetico / digitale, non raccolte su supporti a parte quello originale dell'apparato di videoregistrazione.

In caso di necessità di copie di immagini e filmati, i supporti realizzati verranno custoditi in apposito armadio blindato o cassaforte di sicurezza, le cui chiavi saranno disponibili al solo responsabile della gestione e del trattamento dei dati individuato al successivo articolo 4.

ARTICOLO 3 - SALA DI CONTROLLO

La sala di controllo, per gli apparati di video sorveglianza connessi per le immagini in tempo reale ad un sistema video, è ubicata presso la centrale operativa dell'ufficio di polizia locale, in apposito locale separato dall'accesso alla normale utenza e pubblico.

ARTICOLO 4 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il responsabile della gestione e trattamento dei dati nell'ambito del servizio di polizia locale, ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, è individuato con atto di nomina del Sindaco, nella persona del comandante del servizio di polizia locale ed in subordine del vice-comandante.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'autorità garante per la protezione dei dati personali.

Egli custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il comando di polizia locale.

ARTICOLO 5 - PERSONE AUTORIZZATE ALL'UTILIZZO DEGLI APPARATI DI VIDEO SORVEGLIANZA -

L'utilizzo degli apparati di controllo degli impianti di videosorveglianza è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 6 e 7.

L'eventuale utilizzo degli stessi di persone diverse da quelli innanzi indicate deve essere autorizzato, per iscritto, dal responsabile della gestione e del trattamento dei dati indicato al precedente articolo 4.

Possono essere autorizzati all'utilizzo solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti.

Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli utilizzi da parte di persone autorizzate non appartenenti al servizio di polizia locale, su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente.

Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

ARTICOLO 6 - NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI. GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il responsabile, designa e nomina gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di polizia locale.

I preposti andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di polizia locale.

Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alla cassaforte o armadio blindato per la conservazione dei supporti magnetici eventualmente estratti.

ARTICOLO 7 - ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE –

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, agli incaricati ed ai preposti indicati negli articoli 5 e 6.

Ciascuno di essi è dotato di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

Gli incaricati ed i preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

ARTICOLO 8 - PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDENZIA –

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo art. 9, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

ARTICOLO 9 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE O DI POLIZIA –

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di polizia e l'autorità giudiziaria.

Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di autorità giudiziaria o di organi di polizia.

ARTICOLO 10 - CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA DEI SUPPORTI MAGNETICI OD OTTICI -

Fermo restando il fatto che i dati e le immagini sono registrate su supporto digitale che ciclicamente sovrascrive le stesse immagini, i supporti magnetici od ottici eventualmente estratti per fini amministrativi o giudiziari, verranno numerati e registrati, con sistema alfanumerico, dal responsabile o dagli incaricati, e conservati in idonea cassetta di sicurezza munita di serratura e le chiavi saranno in possesso dei soggetti di cui al precedente art. 6.

Sarà tenuto a cura dei soggetti predetti idoneo registro in cui dovranno essere annotati:

- a. la data della registrazione e quella di cancellazione dell'immagine;
- b. la firma degli incaricati che hanno effettuato operazioni normate dal presente regolamento.

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'autorità giudiziaria o di altre pubbliche autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.

La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, previa autorizzazione scritta del responsabile, ed annotata nel registro con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.

Tranne che nell'ipotesi di cui all'art.9 le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni.

ARTICOLO 11 - INFORMATIVA AI CITTADINI -

I cittadini verranno informati a mezzo di cartelli posti nelle immediate adiacenze delle aree in cui è in funzione il servizio di videosorveglianza per gli scopi e con le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, nonché l'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE -

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi e verrà notificato all'autorità garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 38 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

ARTICOLO 13 – ENTRATA IN VIGORE –

Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale
con atto n. 61 del 30.11.2004

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 09/12/2004 al giorno
24/12/2004**

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il presente atto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo il 20.12.2004 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Bussero, li 29/12/2004

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa C. Miraglia**

RIPUBBLICAZIONE

Si certifica che questo Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 29/12/2004 al giorno 13/01/2005,
è ENTRATO IN VIGORE il giorno 14/01/2005 ed è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. 42

Bussero, li 14/01/2005

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa C. Miraglia**